

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2004

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALVETTI, MARCHETTI, ZAMBERLETTI, GALLI, BECCARIA

Presentata l'11 aprile 1973

Norme per la concessione a riscatto ed in proprietà di alloggi popolari da parte dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, il Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio di Stato, ha precisato che le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non sono soggette alle disposizioni sulla cessione in proprietà degli alloggi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e successive modificazioni.

Fra tali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza rientra anche l'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati a norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1959, n. 1042.

Tale Opera ha il compito di provvedere, fra l'altro, in base all'articolo 3 del proprio statuto, alla sistemazione definitiva al lavoro e agli alloggi dei profughi e rimpatriati che versano in stato di indigenza.

Per quanto riguarda il settore edilizio ci preme sottolineare che l'Opera ha sinora realizzato programmi per complessivi 6.767 alloggi con contributo dello Stato e delle Regioni, attingendo ai provvedimenti di carattere generale in materia di edilizia sovvenzionata, sia attraverso sovvenzioni ottenute con appositi provvedimenti legislativi, sia con mutui.

Inoltre per aderire alle richieste pervenute da parte di molti profughi inquilini, l'Opera ha ritenuto opportuno di adottare un provvedimento autonomo in base al quale sono stati concessi a riscatto 1.857 alloggi, adottando criteri simili a quelli previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 14 febbraio 1963, n. 60, e dai relativi regolamenti di attuazione.

Gli alloggi sono stati ceduti a riscatto partendo dal costo, con il riconoscimento agli inquilini riscattanti degli affitti pagati, al netto di una aliquota per manutenzione e gestione e con pagamento della somma residua in non oltre 25 anni, senza interessi. È stato altresì ammesso il riscatto anticipato in unica soluzione del debito residuo con lo sconto del 5 per cento. A conclusione dell'operazione di riscatto si sono registrati 1.330 contratti di riscatto su 1.847 alloggi offerti a riscatto.

Occorre rilevare che non si è potuto invece procedere all'offerta a riscatto degli 856 alloggi realizzati con legge 14 ottobre 1960, n. 1219, in quanto la predetta legge precisa espressamente che si debbano applicare le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e successive integrazioni qualora gli alloggi siano ceduti in proprietà.

Peraltro l'articolo 5 della successiva legge 27 aprile 1962, n. 231 prevede la detrazione del contributo dello Stato dal prezzo di costo. Va precisato che tale contributo, nella fattispecie, rappresenta la quasi totalità del prezzo e che quindi il riscatto, a tali condizioni, equivarrebbe ad una cessazione gratuita.

Si creerebbe così un grave sperequazione a danno di tutti quei profughi che hanno riscattato gli alloggi sulla base delle leggi in principio citate.

Neppure il recente decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, risolve il problema in quanto non si applica alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e comunque ripete i criteri della precedente legge sul riscatto n. 231.

Appare pertanto opportuno disporre che, ove l'Opera decidesse di concedere a riscatto anche gli alloggi realizzati con la legge 14 ot-

tobre 1960, n. 1219, questo sia fatto alle stesse condizioni degli altri alloggi e cioè con i criteri delle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 14 febbraio 1963, n. 60.

Quanto sopra è previsto dall'articolo 1 dell'allegata proposta di legge.

Per le case costruite con le previdenze della citata legge 14 ottobre 1960, n. 1219, come per tutti gli altri programmi edilizi realizzati dalla predetta Opera, i contributi statali sono stati integrati con fondi reperiti attraverso mutui passivi.

Pertanto, all'articolo 2 del preposto provvedimento si prevede che il ricavato del previsto riscatto venga anzitutto utilizzato per il pagamento dei mutui che riguardano le case in questione; l'eccedenza sarà impiegata per la costruzione di case di abitazione in favore delle categorie assistite.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 14 ottobre 1960, n. 1219, è sostituito dal seguente:

« Le abitazioni costruite con la sovvenzione di cui al presente articolo saranno assegnate in locazione semplice o in locazione con patto di futura vendita od anche in proprietà con le modalità e norme delle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 14 febbraio 1963, n. 60, nonché dei relativi regolamenti di attuazione ».

ART. 2.

Le somme che saranno realizzate con il riscatto degli alloggi saranno utilizzate dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati per il pagamento dei mutui integrativi del contributo statale contratti per la realizzazione degli alloggi stessi; l'eventuale eccedenza sarà utilizzata per la costruzione di case di abitazione in favore delle categorie assistite.